



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Provincia di Brescia

n. 7 Reg. Ordinanze

Prot. n. 3661 del 27/09/2011

DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade pubbliche;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitano l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

Preso atto che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto altresì necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Visti gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del codice civile;

Visti gli articoli 29 e 7 del d.lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento comunale di igiene e sanità;

Visto il regolamento comunale;

Visto il d.lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:

- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt.5,00 (cinque) dal manto stradale;

- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora.

Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Provincia di Brescia

Nel caso in cui gli alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

-mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

3. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non super i limiti consentiti.

RENDE NOTO CHE:

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme e dei regolamenti sopra indicati.

Gli agenti di Polizia Municipale e Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, e ne verrà data ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione locale (bacheche pubbliche, stampa locale, etc.).

Nei casi intervenga ulteriore diffida ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi presenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare motivato ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto.



IL SINDACO
FESTA PAOLO